

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26787 Anno 2015

Presidente: GENTILE MARIO

Relatore: GALLO DOMENICO

Data Udienza: 16/06/2015

CTP da Baccile e coordinamento
Avv. Genovese (Pres. SOSTENUTI)

SENTENZA

Sul ricorso proposto dalla parte civile

Satriani Michele, nato a Potenza il 25/2/1964 in proprio e nella qualità di legale rappresentante della soc. Socitel S.n.c.,

nei confronti di

Landi Dino, nato a Grottole il 3/7/1947

avverso la sentenza 3/7/2014 della Corte d'appello di Potenza, sezione penale;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonio Gialanella, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio ai soli effetti civili la sentenza impugnata.

udito per la parte civile Satriani Michele, l'avv. Michele Cimetti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per l'imputato, l'avv. Angelo Peluso, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO



1. Con sentenza in data 3/7/2014, la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Potenza, in data 21/11/2012, appellata dal PG e dalla parte civile Satriani Michele, assolveva Landi Dino dal reato di usura a lui ascritto con la formula perchè il fatto non sussiste.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso la parte civile, Satriani Michele, sollevando tre motivi di gravame con i quali deduce:

3.1 erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, eccependo che, essendo stato superato il tasso soglia per alcuni periodi, l'imputato non poteva essere assolto con la formula perchè il fatto non sussiste;

3.2 vizio della motivazione per travisamento della prova. Al riguardo eccepisce che la Corte, alla luce della perizia espletata in appello, ha ritenuto che nel periodo in cui il Landi era titolare della filiale non si fossero verificati sforamenti nel tasso soglia, mentre dalla stessa perizia emerge (come pure si rileva dalla motivazione della Corte) che durante il periodo di gestione della Filiale da parte del Landi, sono stati applicati tassi usurari per 7 trimestri.

3.3 Illogicità della motivazione in ordine alle considerazioni in punto di responsabilità civilistica dell'imputato e dell'Istituto bancario per l'incameramento di somme non dovute.

3.4 In conclusione il ricorrente chiede che, accertata la responsabilità dell'imputato ai fini civili, lo stesso venga condannato al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile, ovvero che venga rimosso l'effetto pregiudizievole in sede civile, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., derivante dalla formula assoluta il fatto non sussiste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnata è viziata da passaggi manifestamente illogici e contraddittori, laddove esclude la responsabilità dell'imputato assumendo

che nel periodo in cui il medesimo ha svolto le funzioni di direttore della Filiale del Monte dei Paschi di Siena di Potenza (dal 13 gennaio 1999 al 14 marzo 2001), non si sono verificati sforamenti del tasso soglia nella relazione di c/c con la snc Socitel dei f.lli Satriani. Tuttavia, contraddittoriamente, in altra parte della motivazione la Corte afferma che i tassi applicati dall'Istituto in tutto il periodo di durata del rapporto di conto corrente sono da ritenersi usurari, ad eccezione dei trimestri, 1,2 e 3 del 1998, 4 del 2000 e 1°, 2° e 3° del 2001. Ciò significa che per sette trimestri durante l'epoca in cui il Landi ha svolto la funzione di direttore della filiale di Potenza sono stati praticati tassi usurari, essendosi verificato lo sforamento della soglia. Tale situazione non giustifica l'assoluzione dell'imputato con la formula perchè il fatto non sussiste; formula che in questo caso comporterebbe un ingiustificato sbarramento, ex art. 652 cod. proc. pen., all'esercizio delle pretese risarcitorie del soggetto danneggiato.

3. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, ai soli effetti civili. Tale pronuncia - in concreto - fa venir meno lo sbarramento all'azione civile di danno di cui all'art. 652 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti civili.

Così deciso, il 16 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente